

Regolamento del servizio di prestito della Biblioteca
del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

Art. 1

Ai fini di un buon funzionamento del Servizio di prestito, la Biblioteca del Polo Annunziata, ubicata nei locali del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, adotta il presente regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento in data 10 settembre 2015.

Art. 2

È istituito il servizio di prestito relativamente al patrimonio catalogato e custodito presso la Biblioteca, con l'esclusione delle seguenti categorie:

- a) Periodici, inclusi i supplementi.
- b) Collezioni e repertori bibliografici generali, cataloghi librari, riproduzioni facsimilari, atlanti.
- c) Libri al momento in consultazione da parte di altri utenti.
- d) Libri inseriti nei programmi delle discipline impartite nei corsi di laurea del DICAM, limitatamente all'anno/i accademico/i interessato/i.
- e) Libri antichi (fino all'anno 1900).
- f) Libri di pregio e volumi in cattive condizioni di conservazione. L'esclusione di queste categorie è a totale discrezione del responsabile della Biblioteca.

Per usufruire del servizio di prestito gli utenti devono essere iscritti presso la Biblioteca (o all'anagrafe della Biblioteca).

Art. 3

Tutti gli utenti, sia quelli inseriti nell'anagrafe, sia quelli occasionali, all'ingresso della Biblioteca devono apporre su apposito registro il proprio nome e cognome accanto all'orario di entrata. Prima di lasciare la Biblioteca devono apporre l'orario di uscita. Tale registrazione viene conservata dal responsabile della Biblioteca ai fini statistici per la compilazione annuale della SUA-RD.

Art. 4

Ogni utente può avere in prestito non più di due volumi per volta; la durata del prestito è di 15 giorni, prorogabili una sola volta per altri 15, salvo richieste di altri utenti. Alla scadenza viene inviata automaticamente all'utente una email di sollecito e messa in mora. Trascorsi ulteriori cinque giorni, nel caso di utenti di Ateneo, il responsabile della Biblioteca inoltra alle autorità accademiche la proposta di apertura di un provvedimento disciplinare e di diffida legale; nel caso di utenti esterni avvia, tramite l'Ufficio legale dell'Ateneo, i procedimenti di diffida e di eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria.

Nel caso di mancata restituzione del materiale librario l'utente viene sospeso da ogni ulteriore prestito e, in caso di reiterate violazioni del presente regolamento, viene cancellato dall'anagrafe, perdendo così il diritto al servizio.

Per gli studenti inadempienti iscritti all'Università di Messina è previsto anche, previa segnalazione alla Segreteria studenti, il blocco del controllo amministrativo che precede l'esame di laurea.

Art. 5

Sono esclusi dall'anagrafe utenti e dal servizio di prestito tutti coloro che risultino in possesso di libri della Biblioteca alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non provvedano entro trenta giorni dalla data suddetta a restituire tutti i volumi indebitamente detenuti.

Art. 6

È fatto divieto di sottolineare e postillare i volumi dati in prestito, così come quelli consultati in sede.

Spetta al personale della Biblioteca accertarne le condizioni al momento della loro concessione in prestito, nonché all'atto della restituzione.

Art. 7

L'eventuale riproduzione fotostatica dei libri concessi in prestito è soggetta alla legislazione vigente in materia di copyright e alle relative pene applicabili.

Per libri e articoli su rivista, la Biblioteca fornisce, sempre nei limiti del precedente capoverso, un servizio gratuito di riproduzione esclusivamente in formato elettronico (pdf). Nei locali della Biblioteca sono consentite le fotocopie per uso personale di brevi parti di libri o riviste, che comunque non dovranno eccedere il 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, come disposto dall'art. 68 della legge vigente.

Art. 8

L'utente che, avendo ricevuto un'opera in prestito, la smarrisca o la restituisca danneggiata, è tenuto a provvedere comunque alla sua sostituzione.

Art. 9

Nel caso in cui il volume richiesto non sia registrato nell'OPAC dello SBA, il prestito sarà concesso il giorno successivo alla richiesta, in modo da consentire i necessari adempimenti (importazione e registrazione della scheda bibliografica).

Art. 10

Le disposizioni generali contenute nel presente Regolamento hanno piena validità dall'approvazione del medesimo e sino all'entrata in vigore della Carta dei Servizi emanata dallo SBA, che disciplina l'istituto del prestito a livello di Ateneo, fatta salva la possibilità di una verifica interna del servizio entro sei mesi.